



AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL'INSUBRIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione é stata pubblicata nei modi di legge
dal __20.04.2018

Varese, __20.04.2018__

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Dott. Antonio Grimaldi

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. _185_ del 19.04.2018_

(Tit. di class. 1/03/04)

Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA SENTENZA N. 1472/2017 PRONUNCIATA DAL TRIBUNALE CIVILE DI COMO NELLA CAUSA C.L.H. SPA/ATS INSUBRIA – PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

IL DIRETTORE GENERALE

nella persona della Dott.ssa Paola Lattuada

U.O. proponente: Affari Generali e Legali

Responsabile della struttura proponente: dott.ssa Marina Ambrosetti

Responsabile del procedimento: dott.ssa Marina Ambrosetti
(OA)

Fascicolo nr.22445

VISTE:

- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 *"Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità"*, così come modificata dalla legge n. 23 dell'11 agosto 2015 *"Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al titolo I e II della legge regionale 30 dicembre, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)"* e dalla legge n. 41 del 22 dicembre 2015 *"Ulteriori modifiche al Titolo I della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) e modifiche della legge regionale 11 agosto 2015 n. 23"*);
- la D.G.R. 10 dicembre 2015, n. X/4465 avente ad oggetto *"Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell'Insubria"* con la quale la Giunta di Regione Lombardia ha disposto di costituire a partire dal 1° gennaio 2016 l'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria, con sede legale in Varese, Via Ottorino Rossi n. 9 – 21100 Varese e con sedi territoriali corrispondenti alle attuali sedi delle ASL che costituiscono l'ATS in oggetto (ASL della Provincia di Varese e ASL della Provincia di Como);

RICHIAMATA la deliberazione n. 1 del 1° gennaio 2016, avente ad oggetto *"L.R. 23/2015 – Costituzione dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell'Insubria. Presa d'atto e determinazioni conseguenti"*, con la quale si è preso atto della costituzione dell'ATS e del trasferimento del relativo personale, dei beni immobili e mobili e delle posizioni attive e passive in capo alle ex ASL;

PREMESSO che:

- con ricorso notificato all'ex ASL della provincia di Como in data 26 novembre 2013 la struttura accreditata C.L.H. Spa, con sede in ... omissis ..., ha chiesto al TAR per la Lombardia, Sede di Milano, l'annullamento dei provvedimenti con cui l'Azienda aveva disposto il recupero delle somme derivanti dall'applicazione dell'effetto economico connesso all'attività di controllo svolta dal NOC aziendale in merito alle prestazioni di ricovero erogate dalla suddetta struttura nel periodo 1998-2002;
- con sentenza n. 1516 dell'11 giugno 2014 il TAR ha dichiarato l'inammissibilità del suddetto ricorso per difetto di giurisdizione, individuando quale giudice munito di giurisdizione quello ordinario;
- con atto di citazione in riassunzione notificato il 20 novembre 2014 la struttura C.L.H. Spa ha chiamato in giudizio dinanzi al Tribunale di Como l'ex ASL di Como e Regione Lombardia, al fine di ottenere la dichiarazione che gli importi previsti nelle deliberazioni n. 383 del 4 luglio 2013 e n. 557 dell'11 settembre 2014 non sono dovuti e, per l'effetto, la condanna dell'Azienda Sanitaria alla restituzione degli importi nel frattempo trattenuti dall'ASL sugli acconti mensili di budget a partire dal mese di ottobre 2014;

RICORDATO che con deliberazione n. 746 del 4 dicembre 2014 l'ex ASL di Como ha disposto di resistere nel giudizio promosso dalla struttura in argomento, al fine di tutelare la correttezza e la legittimità dell'operato dall'Azienda, affidando il patrocinio all'Avv. Alwin Hermann Costantino del foro di Como;

VISTA la sentenza n. 1472/2017 del 10 ottobre 2017 con cui il Tribunale di Como:

- ha dichiarato l'infondatezza del diritto di credito vantato dall'ATS Insubria (ex ASL di Como) a titolo di recupero per le verifiche NOC compiute negli anni 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002, dichiarando non dovuto l'importo di € 688.633,84 contenuto nei provvedimenti impugnati;
- ha condannato l'ATS Insubria (ex ASL di Como) a corrispondere alla struttura accreditata C.L.H. Spa la suddetta somma da essa trattenuta in compensazione sulle rate di budget dovute alla struttura accreditata dal mese di settembre 2014 al mese di agosto 2015, oltre agli interessi legali nella misura legale dalla data della domanda giudiziale davanti al Tribunale;
- ha compensato integralmente le spese di giudizio tra le parti;

DATO ATTO che nel parere acquisito dall'Avv. Alwin Costantino in atti prot. n. 100530 dell'8 novembre 2017 a commento della sentenza si legge, tra l'altro, che:

- *"la pronuncia del Tribunale di Como non affronta il merito della fattispecie, ma si basa su questioni esclusivamente preliminari (prescrizione per le annate 1998 e 1999 e intervenuta rinuncia o transazione per le annate 2000, 2001 e 2002) e che l'eventuale gravame dovrà evidenziare innanzitutto i vizi e gli errori della pronuncia";*
- *"... (omissis) è evidente che nessuna prescrizione può essere maturata, essendo intervenuti diversi atti interruttivi" e che "... (omissis) se si considera il dies a quo per il decorrere della prescrizione il 09.03.2000 (data in cui viene cristallizzato l'ammontare del credito per controlli NOC dell'anno 1998), è evidente che nessuna prescrizione può essere maturata, essendo intervenuti diversi atti interruttivi";*
- *"... (omissis) l'accordo del 15.03.2005 si riferisce al contenzioso insorto non già in seguito ai controlli NOC, bensì per l'effetto della definizione da parte della Regione Lombardia dei coefficienti di abbattimento dei rimborsi per superamento del tetto di sistema" e che "è pertanto evidente che la transazione richiamata dalla GOT non ha alcun collegamento con la fattispecie oggetto del giudizio, non contemplando in alcun modo gli abbattimenti conseguenti ai controlli NOC, ma soltanto le trattenute inerenti il superamento del tetto complessivo di spesa dell'ASL";*

RITENUTO, stanti i vizi della sentenza sopra enunciati, di proporre appello avverso la pronuncia di primo grado dinanzi alla Corte d'Appello di Milano, al fine di tutelare la correttezza e la legittimità dell'operato dell'ATS dell'Insubria;

RITENUTO altresì di conferire l'incarico di legale dell'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria all'Avv. Alwin Costantino del foro di Como, già legale dell'ATS nel giudizio di primo grado, iscritto nell'elenco aziendale degli avvocati libero-professionisti aziendale approvato con deliberazione n. 647 del 20 novembre 2017;

RICORDATO che il Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'elenco aziendale degli avvocati libero professionisti approvato con deliberazione n. 427 del 3 agosto 2017 tra i criteri per il conferimento degli incarichi prevede il mantenimento, ove tecnicamente possibile, di tutti i gradi del giudizio in capo ad un unico legale (art. 5);

VISTA la nota in atti prot. n. 0039472 del 18 aprile 2018 con cui l'Avv. Costantino trasmette il preventivo per le competenze professionali che saranno rese nel giudizio di secondo grado per un importo complessivo pari a € 22.617,07 e comunica che si avvarrà dell'Avv. Filippo Maria Vergani in qualità di domiciliatario, con studio in Milano, Via Mugello 7;

EVIDENZIATO che il preventivo di spesa è stato formulato sulla base dei valori minimi stabiliti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (*"Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247"*), aumentati del 25% stanti la particolare complessità ed importanza della materia del contendere, il valore elevato della somma oggetto della controversia e la rilevanza giuridica della questione sottesa;

RITENUTO pertanto di conferire l'incarico di legale dell'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria nell'instaurando giudizio sopra descritto all'Avv. Alwin Costantino del foro di Como, già difensore dell'ATS nel giudizio di primo grado iscritto nell'elenco aziendale degli avvocati libero professionisti sopra citato e all'Avv. Filippo Maria Vergani del foro di Milano in qualità di domiciliatario, con studio in Milano, Via Mugello 7, come da procura *ad lites* con la sottoscrizione della relativa delega, alle condizioni tutte specificate nel disciplinare d'incarico allegato al presente provvedimento;

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 22.617,07 è annotato ai conti di bilancio indicati nell'ultimo foglio della presente deliberazione;

SU PROPOSTA del Responsabile dell'Unità Operativa Affari Generali e Legali;

VISTE:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile dell'UO proponente;
 - l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'UO Economico Finanziario;
- riportate in calce al presente provvedimento;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Sanitario, dal Direttore Sociosanitario e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA

per le ragioni espresse in parte motiva:

1. di prendere atto della sentenza n. 1472/2017 del 10 ottobre 2017 resa dal Tribunale di Como in premessa descritta;
2. di proporre appello avverso la pronuncia di primo grado, affidando il patrocinio legale dell'ATS dell'Insubria all'Avv. Alwin Costantino del foro di Como, già legale dell'ATS nel giudizio di primo grado e all'Avv. Filippo Maria Vergani del foro di Milano in qualità di domiciliatario, con studio in Milano, Via Mugello 7, come da procura *ad lites* con la sottoscrizione della relativa delega;
3. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 22.617,07, è annotato ai conti di bilancio indicati nell'ultimo foglio della presente deliberazione;
4. di dare altresì atto che il presente provvedimento è stato assunto su proposta del Responsabile dell'U.O. Affari Generali e Legali dott.ssa Marina Ambrosetti e la sua esecuzione è affidata alla medesima quale responsabile del procedimento;
5. di dare mandato al responsabile del procedimento per tutti i necessari, successivi, incombenti all'attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

PER IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Anna Maria Maestroni)
(Dott. Lucas Maria Gutierrez)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dott. Lucas Maria Gutierrez)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Luca Marcello Manganaro)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola Lattuada)

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA SENTENZA N. 1472/2017 PRONUNCIATA DAL TRIBUNALE CIVILE DI COMO NELLA CAUSA C.L.H. SPA/ATS INSUBRIA – PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

Si attesta la regolarità tecnico amministrativa:

Destinatario del provvedimento:

- Struttura: Affari Generali e Legali
- Centro di Costo: 53L320000

Varese, 18.04.2018

IL RESPONSABILE U.O. PROPONENTE
(Dott.ssa Marina Ambrosetti)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Marina Ambrosetti)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

(X) Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria e l'imputazione a bilancio degli oneri rivenienti dal presente provvedimento, con annotazione:

(X) Gestione Sanitaria () Gestione Socio Sanitaria () Gestione Socio Assistenziale

al Conto Economico del Bilancio 2017

conto n. 14130710_____ per € 22.617,07,

conto n. _____ per € _____,

al Conto Economico del Bilancio 2018

conto n. _____ per € _____,

conto n. _____ per € _____,

al Conto Economico del Bilancio 2019

conto n. _____ per € _____,

conto n. _____ per € _____,

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2017

conto n. _____ per € _____,

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2018

conto n. _____ per € _____,

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2019

conto n. _____ per € _____,

() Il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio aziendale.

Varese, 19/04/2018

IL RESPONSABILE U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
(Dott. Dario Belluzzi)